

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3070 del 29/08/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LAGARO 2 SCARL per l'impianto, destinato ad attività di Campo Base LAGARO, Comune di Castiglione dei Pepoli
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3117 del 26/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società LAGARO 2 SCARL per l'impianto, destinato ad attività di Campo Base LAGARO, Comune di Castiglione dei Pepoli.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società LAGARO 2 SCARL per l'impianto sito a Castiglione dei Pepoli (BO), dove viene svolta l'attività di Campo Base Lagaro che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo dell'Autorizzazione agli scarichi in acque superficiali³ di acque reflue industriali PG.150059 del 08/10/2012 rilasciata dalla Provincia di Bologna con scadenza in data 08/10/2016 (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la LAGARO 2 SCARL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La LAGARO 2 SCARL, C.F. 03674120369, P.IVA 03674120369, con sede legale a Carpi (MO), in via Pisacane n. 2, per l'impianto sito a Castiglione dei Pepoli (BO), ha presentato, nella persona di Giuseppe Bartolacelli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 21/04/2016 al Prot.n. 4954 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali.
- S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota prot.n. 4964 del 21/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 21/04/2016 al PGBO/2016/7165, ha trasmesso all'ARPAE-SAC di Bologna, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- In data 21/04/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 14981/2016.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ verificata la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo ed acquisito il parere di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ **pratica Sinadoc n. 14981/2016.**

Bologna, data di redazione 25/08/2016

Il Responsabile

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale
impianto LAGARO 2 SCARL**

Campo Base LAGARO - Comune di Castiglione dei Pepoli

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico esistente nel Rio Casellina poi Torrente Brasimone (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque reflue industriali costituito dall'unione delle acque originate dall'attività di lavaggio dei mezzi operativi, sottoposte a trattamento di sedimentazione e disoleazione, con le acque reflue domestiche, trattate con depuratore biologico a fanghi attivi, e con le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali del campo base adeguatamente gestite con vasca di prima pioggia:

Sul condotto finale di scarico è presente un idoneo pozzetto di ispezione e campionamento; risultano altresì ispezionabili le diverse tipologie di acque reflue prima della loro unificazione nell'unica condotta di scarico finale.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico delle acque reflue nel Rio Casellina nel punto ispezione campionamento finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati per scarichi in acque superficiali dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 – Parte Terza;
- 2) Nel punto di controllo parziale delle acque reflue industriali subito a valle del sistema di trattamento per le acque di lavaggio mezzi devono comunque essere rispettati i limiti di accettabilità fissati per scarichi in acque superficiali dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 – Parte Terza per i parametri:

PH, SOLIDI SOSPESI TOTALI, IDROCARBURI TOTALI, CROMO TOTALE,

PIOMBO, ZINCO E RAME;

- 3) Rimangono valide le eventuali specifiche altre prescrizioni per la gestione e manutenzione del

sistema di depurazione delle acque reflue domestiche e del sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento contenute nel precedente atto autorizzativo compreso nel procedimento SUAP n.41 del 31/05/2007;

4) Il Titolare dello scarico deve garantire che:

- L'impianto per il trattamento delle acque originate dal lavaggio dei mezzi operativi sia realizzato e mantenuto conforme a quanto documentato negli elaborati grafici di riferimento in atti della Provincia di Bologna;
- Il punto assunto per il controllo (pozzetto di ispezione) generale dello scarico, e gli eventuali pozzetti per il controllo dei flussi parziali di ogni diversa tipologia di acque reflue originate dallo stabilimento siano resi sempre accessibili e mantenuti in buono stato di funzionamento e pulizia per tutto l'arco dell'anno;
- Il sistema di trattamento delle acque reflue originate dal lavaggio dei mezzi operativi sia soggetto a periodici interventi di verifica e manutenzione comprensivi, quanto necessario, asportazione e smaltimento del materiale separato (fanghi ed oli);
- Sai predisposto, se non già adottato, un registro, con pagine numerate e vidimate da ARPA, ove riportare gli interventi di manutenzione periodica degli impianti di trattamento delle acque reflue e le analisi di autocontrollo dei reflui;
- La gestione dei materiali separati, dei fanghi da depurazione e dei rifiuti in genere sia effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
- Lo scarico non sia mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori, diffusione di aerosol o contaminazione delle acque superficiali o dei suoli;

5) La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche e costruttive imposte dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore. Il Titolare dello scarico è tenuto a verificare presso tale Ente la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione.

6) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;

7) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°150059 del 08/10/2012 CL 11.4.5/203/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 14981/2016

Documento redatto in data 25/08/2016

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.